

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

44.

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Sterpa Egidio, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>	3, 4
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3	Votazione nominale:	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	4
Sangiorgio ed altri: Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della stessa legge (3850)	3	Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 4	Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati alle imprese editrici (3714)	5
Aniasi Aldo	4	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	5, 6
Portatadino Costante, <i>Relatore</i>	3	Aniasi Aldo, <i>Relatore</i>	5, 6
Rallo Girolamo	4	Rallo Girolamo	5
Sangiorgio Maria Luisa	4	Votazione nominale:	
		Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	6

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione ed approvazione):		Disegno e proposte di legge (Discussione ed approvazione):	
Quercioli ed altri: Nuovo ordinamento dell'ente autonomo La Triennale di Milano (1554)	6	Coloni ed altri; Bordon ed altri; Camber: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (<i>Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificati dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2475-530-1728-3226-B)	10
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	6, 7, 8, 9, 10	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	10, 11 12, 18, 19, 22, 24
Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	9	Coloni Sergio	12
Aniasi Aldo, <i>Relatore</i>	6, 7, 8, 9, 10	Fachin Schiavi Silvana	11, 24
Carelli Rodolfo	7, 8	Rallo Girolamo	24
Casati Francesco	7	Saporito Learco, <i>Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	10, 11
Facchiano Ferdinando, <i>Ministro per i beni culturali ed ambientali</i>	7, 8, 9	Savino Nicola, <i>Relatore</i>	11, 18, 19, 22, 24
Soave Sergio	7, 8	Soave Sergio	12
Votazione nominale:		Votazione nominale:	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	10	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	24

La seduta comincia alle 16,10.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Zevi è sostituito dal deputato d'Amato.

Seguito della discussione della proposta di legge Sangiorgio ed altri: Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della stessa legge (3850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri: « Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della stessa legge ».

Poiché sono previste votazioni in Assemblea, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,15, è ripresa alle 17,25.

PRESIDENTE. Riprendiamo il seguito della discussione della proposta di legge n. 3850.

Ricordo ai colleghi che nella seduta dell'8 novembre 1989 il relatore, onorevole Portatadino, aveva svolto la relazione ed era stata chiusa la discussione sulle linee generali, rinviando l'esame del provvedimento in attesa dei prescritti pareri. Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso nulla osta all'ulteriore iter del provvedimento, mentre la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 2 si precisi nel testo che la riapertura dei termini riguarda solo le domande già presentate, al fine di evitare che, allargandosi la platea dei beneficiari, si determinino maggiori oneri non quantificati.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Preannuncio la presentazione di un emendamento in accoglimento della condizione posta nel parere della V Commissione, pur ritenendo tale precisazione già implicita nel testo dell'articolo 2.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo non si oppone all'inserimento della condizione espressa dalla V Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in società

cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla società cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 11 della stessa legge, è riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, dopo le parole: della stessa legge *aggiungere le seguenti:* e che hanno presentato la relativa domanda.

2.1.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento.* Come già preannunciato, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 presentato dal relatore in accoglimento del parere espresso dalla V Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MARIA LUISA SANGIORGIO. Signor presidente, prendo la parola per preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento in esame che va a sanare una situazione ingiusta. Mi auguro però che l'approvazione di questa proposta di legge rappresenti un primo passo verso la definizione di una legge più generale sulla radiofonia, già all'esame della nostra Commissione.

ALDO ANIASI. Esprimo il voto favorevole del gruppo socialista sul provvedimento, con l'auspicio che il suo *iter* possa concludersi rapidamente.

Approfitto della presenza del ministro per i rapporti con il Parlamento per segnalare la necessità di iniziare l'esame delle proposte di legge concernenti l'assetto della radiofonia.

Il Senato ha sollevato problemi di competenze che sarebbe il caso di risolvere al più presto. Pertanto, chiedo al presidente Seppia ed al ministro Sterpa di adoperarsi in questa direzione.

PRESIDENTE. Il problema è stato già affrontato, tanto che la Commissione cultura, con una lettera, ha chiesto al Presidente della Camera di raggiungere un'intesa con il Presidente del Senato affinché la nostra Commissione possa esaminare il provvedimento concernente la radiofonia.

GIROLAMO RALLO. Annuncio il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Sangiorgio ed altri:
« Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa » (3850):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no ...	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Aniasi, Baruffi, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Guerzoni, Masini, Michelini, Pinto, Pisicchio, Portatadino, Quercioli, Rallo, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave, Tesini e Veltroni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati alle imprese editrici (3714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati alle imprese editrici ».

Ricordo che nella seduta dell'8 novembre scorso la Commissione aveva approvato l'articolo 2 senza modifiche mentre, con riferimento all'articolo 1, aveva approvato in linea di principio l'emendamento 1.2 del relatore. Su tale emendamento la V Commissione bilancio, in data 16 novembre 1989, ha espresso parere favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Come ho comunicato precedentemente, la Commissione aveva già approvato l'articolo 2 senza modifiche.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ALDO ANIASI, Relatore. Propongo una riformulazione del titolo del disegno di legge in esame, poiché la modifica dell'articolo 1 richiede un adeguamento:

« Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIROLAMO RALLO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, cogliendo l'occasione per rivolgere un sollecito al Governo, qui rappresentato nella persona del ministro per i rapporti con il Parlamento, affinché si provveda ad un rifinanziamento di questo provvedimento importantissimo per l'editoria italiana. Infatti, mi risulta che la situazione sia assai difficile poiché gli ultimi contributi riallocati

risalgono al 1987, dei quali è stato utilizzato solo il 30 per cento. Invito pertanto il Governo a prevedere un capitolo specifico nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il 1990 rendendo possibile tale rifinanziamento. Ciò al fine di consentire l'attuazione del provvedimento che ci apprestiamo ad approvare.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista concordando con le osservazioni svolte dall'onorevole Rallo e confidando nell'impegno del Governo per risolvere la questione dal punto di vista procedurale.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge nella seduta odierna esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati alle imprese editrici » (3714) *con il seguente nuovo titolo*: « Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici »:

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Aniasi, Baruffi, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, d'Amato, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Masini, Michelini, Pinto, Pisicchio, Portatadino, Quercioli, Rallo, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave, Tesini e Veltroni.

Seguito della discussione della proposta di legge Quercioli ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Triennale di Milano (1554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Quercioli ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Triennale di Milano ».

Ricordo che nella seduta del 25 ottobre 1989 avevamo approvato tutti gli articoli ad eccezione degli articoli 1, 7 e 15, e dell'articolo 6 che era stato accantonato.

Per quanto riguarda l'articolo 1, ricordo che, dopo aver approvato l'emendamento del relatore 1. 1 la Commissione aveva approvato in linea di principio l'emendamento del relatore 1. 2 che era stato inviato, per il prescritto parere, alle Commissioni I e V.

Comunico che sull'emendamento 1. 2 la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, mentre la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che nel testo si precisi che l'organismo cui si fa riferimento sia un'articolazione interna dell'ente La Triennale di Milano e non si configuri come un nuovo ente.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Non posso far altro che adeguarmi alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio. Anche se non le condivido, sono disposto ad accettarle spinto dalla necessità di approvare al più presto il provvedimento. Pertanto, riformulo il mio emendamento 1. 2 nel senso di recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha riformulato il suo emendamento 1. 2 nei seguenti termini:

All'articolo 1; dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La Triennale è autorizzata a promuovere e a realizzare al suo interno, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, un organismo incaricato di progettare e realizzare in Milano il Museo nazionale del *design*.
1. 2.

SERGIO SOAVE. Mi chiedo se La Triennale di Milano abbia bisogno di essere autorizzata per assumere iniziative che riguardino la sua organizzazione interna.

PRESIDENTE. Su tale questione si è già svolta una discussione; alcuni colleghi ritenevano che tale autorizzazione non fosse necessaria; altri sostenevano l'opportunità di inserire nella legge una norma specifica per iniziative che riguardassero anche la collaborazione con i privati.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Personalmente ritengo sia più opportuno prevedere esplicitamente nel testo normativo la possibilità per la Triennale di assumere iniziative di tal genere.

RODOLFO CARELLI. A mio giudizio lo spirito dell'emendamento del relatore era quello di introdurre un elemento nuovo nell'ambito delle competenze proprie della Triennale di Milano.

Si tratta di individuare gli strumenti tecnici più opportuni per dare una rappresentanza a chi partecipa all'iniziativa: o attraverso un'articolazione interna (in tal senso, per altro, l'Ente è già in grado di intervenire); oppure attraverso un ente autonomo, sulla cui istituzione la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario.

PRESIDENTE. Concordo con le considerazioni svolte dall'onorevole Carelli.

Di fronte alla condizione posta dalla Commissione bilancio che non consente l'istituzione di un ente autonomo; ma solo di un organismo interno alla Triennale, viene a cadere lo spirito che era alla base dell'emendamento presentato dal relatore. Considerato che la facoltà di svolgere e promuovere attività culturali è data all'ente dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in discussione, invito il relatore a ritirare il proprio emendamento 1. 2.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Mi associo all'opinione espressa dal presidente.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Pur ribadendo il valore dell'emendamento proposto, lo ritiro per consentire una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo modificato dall'emendamento 1. 1 del relatore, già approvato nella scorsa seduta.

(È approvato).

Ricordo che, nella seduta del 25 ottobre scorso, gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono stati approvati e l'articolo 6 è stato accantonato.

Passiamo, quindi, all'articolo 7. Il relatore aveva presentato un emendamento, approvato in linea di principio, sul quale, in data 16 novembre 1989, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

FRANCESCO CASATI. Mi dichiaro contrario, a nome del gruppo della democrazia cristiana, all'emendamento 7. 1, in quanto sono favorevole al mantenimento del comma 2 dell'articolo 6 della proposta di legge, laddove il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione elettiva effettuata nella prima seduta dal consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i propri componenti.

Comprendo le ragioni per le quali è stato proposto l'emendamento e cioè che trattandosi di un organismo che ha sede a Milano, è necessario che il suo presidente sia indicato dal comune della città, però a questa impostazione ostano due ragioni importanti: in primo luogo si toglierebbe all'ente un'autonomia che è propria di qualsiasi organismo (quella di esprimere il proprio presidente); in secondo luogo non dobbiamo dimenticare che, pur avendo sede a Milano, l'ente ha carattere nazionale, o addirittura internazionale.

Non credo che debba essere un presidente indicato dal comune a garantire che l'organismo segua le linee da esso tracciate, anche perché all'interno del consiglio di amministrazione vi sono 5 membri indicati dal consiglio comunale di Milano.

Mi sembra, quindi, che l'emendamento proposto non sia accettabile.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Devo dar atto al collega Casati di aver sollevato una questione rilevante. Dobbiamo trovare una soluzione che ci permetta di mantenere la possibilità per il consiglio dell'ente di scegliere il suo presidente. Considerato che, nel medesimo tempo, vi è la necessità che questo venga scelto nell'ambito di una cerchia indicata dal comune di Milano, sarebbe forse opportuno individuare una soluzione intermedia che ragionevolmente e saggiamente accolga entrambe le ipotesi.

RODOLFO CARELLI. Devo dire con molta sincerità che seguire criteri disuguali per diversi enti nazionali non mi sembra corretto.

Sappiamo bene che molte volte i componenti un ente vengono decisi a livello politico; tale procedura non offre sempre garanzie circa le capacità dei membri designati. Si dovrebbe stabilire una regola comune ai tre enti permanenti italiani, garantendo una autonomia di scelta ai rispettivi consigli di amministrazione per temperare un certo centralismo governativo. Si è manifestata la tendenza a coinvolgere le amministrazioni delle città che sono sede di tali organismi. La norma che

verrebbe introdotta in caso di approvazione dell'emendamento del relatore si presterebbe a possibili colpi di mano; come sappiamo, il comune per le nomine generalmente segue la regola del voto limitato con maggioranza dei due terzi; non è concepibile che maggioranze occasionali possano esprimere una decisione finale su questioni di carattere nazionale.

SERGIO SOAVE. Il comma 2 dell'articolo 7, stabilendo che ciascun consigliere comunale vota per non più di tre nomi in ordine alla designazione di cui al comma 1, lettera a) dello stesso articolo, introduce proprio un correttivo al problema sollevato dall'onorevole Carelli.

RODOLFO CARELLI. Ringrazio l'onorevole Soave per la sua precisazione; ritengo che la norma prevista dal comma 2 dell'articolo 7 costituisca un garanzia sufficiente.

PRESIDENTE. Non ritengo giusto che per enti di rilevanza nazionale, come La Triennale di Milano — ma si tratta di un principio generale che esula dal caso specifico — la designazione del presidente debba essere limitata alla rosa dei consiglieri nominati dai singoli comuni. Inoltre suscita in me perplessità la motivazione che fa appello alle dimensioni della città di Milano, poiché un ente può risiedere anche in cittadine più piccole.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Innanzitutto esprimo il mio giudizio positivo nei confronti del provvedimento e l'auspicio di una sua rapida approvazione. Tuttavia desidero ricordare a me stesso e alla Commissione che nella mia qualità di ministro non posso non rispettare l'orientamento del Ministero per i beni culturali e ambientali, che aveva più volte sottolineato la necessità di affrontare il problema della Triennale di Milano contestualmente a quelli relativi alla Biennale di Venezia ed alla Fiera di Roma.

Non posso non osservare, come ha già rilevato il presidente, che approvando l'emendamento del relatore introdurremmo

una eccezione alla disciplina generale degli enti che non è avulsa da determinati contesti politici. Nell'ambito dell'Ente La Triennale di Milano, oltre ai cinque membri nominati dal Consiglio comunale di Milano, vi sono un membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, due dal ministro per i beni culturali ed ambientali, uno dal ministro degli affari esteri, uno dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal ministro dei lavori pubblici ed uno dal ministro del turismo e dello spettacolo.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Faccio notare che tutte le volte in cui il comune di Milano non si è occupato della Triennale, l'ente non ha funzionato.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Il Governo non può non tener conto di questa composizione; pertanto la proposta dell'onorevole Aniasi è inaccettabile. Comprendo le preoccupazioni del relatore, ma in base ad una prassi consolidata le nomine ad un certo livello non vengono definite con colpi di mano, ma con un accordo che tiene conto delle diverse rappresentanze politiche.

In definitiva, quindi, non si può accettare la norma in base alla quale in linea teorica il presidente dell'Ente non può essere scelto tra i membri nominati dai Ministeri.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Ritiro i miei emendamenti 7.1 e 6.1 e preannuncio la presentazione di un emendamento consequenziale all'articolo 6.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
COSTANTE PORTATADINO

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, in precedenza accantonato.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Confermo il ritiro dell'emendamento 6. 1.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: tra i propri componenti con le seguenti: tra i membri, designati dal Consiglio comunale di Milano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7.
6.2.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Sono contrario all'emendamento del relatore in quanto esso introdurrebbe un'eccezione alla disciplina comune degli enti.

PRESIDENTE. Per consentire un approfondimento degli effetti procedurali di tale emendamento, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,30, è ripresa alle 18,45.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MAURO SEPPIA

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 6.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 2, non accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono stati approvati nella seduta del 25 ottobre scorso.

Passiamo pertanto all'articolo 15 al quale il relatore aveva presentato 2 emendamenti, approvati in linea di principio ed inviati alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Avverto che in data 16 novembre 1989 la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sull'emendamento 15. 1 e che in data 8 novembre 1989, la V Commissione

bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 15. 2, soppressivo del comma 2 dell'articolo 15.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Aderendo al parere della Commissione bilancio, ritiro l'emendamento 15. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Quercioli ed altri:
« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo
La Triennale di Milano » (1554):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Aniasi, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, D'Amato, Di Prisco,

Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Masini, Michelini, Pinto, Pisicchio, Portatadino, Quercioli, Rallo, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave, Tesini e Veltroni.

La seduta, sospesa alle 19, è ripresa alle 19,45.

Discussione del disegno e delle proposte di legge Coloni ed altri; Bordon ed altri; Camber: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificati dalla VII Commissione permanente del Senato) (2475-530-1728-3226-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Coloni, Agrusti, Bertoli, Tesini, Casati, Rebullà, Bianchini; Bordon, Gelli, Gasparotto, Strumendo, Soave, Fachin Schiavi, Pascolat; Camber: « Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste », già approvati in un testo unificato dalla VII Commissione permanente della Camera nella seduta del 20 aprile 1989 e modificati dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 novembre 1989.

Comunico che la Commissione I ha espresso « nulla osta » all'ulteriore iter del provvedimento mentre le Commissioni V ed XI hanno espresso parere favorevole.

Poiché l'onorevole Savino è al momento impegnato in altra Commissione, svolgerò io le funzioni di relatore.

Il testo che ci è pervenuto dal Senato risulta ampiamente modificato rispetto a quello licenziato dalla nostra Commissione. Ritengo sia opportuno approvare le modifiche introdotte dalla VII Commissione permanente del Senato e pertanto raccomando ai colleghi una rapida approvazione del provvedimento.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Faccio presente alla Commissione che le modifiche introdotte dal Senato, pur apparendo stravolgenti del testo, in effetti rappresentano il dovuto adeguamento.

mento alla legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Tale legge prevede norme in materia di autonomia dell'università e degli enti di ricerca e l'articolo 8 del provvedimento in esame, nella nuova stesura, vi si conforma prevedendo l'autonomia organizzativa, scientifica e finanziaria degli enti nazionali di ricerca, tra i quali rientra anche l'Osservatorio geofisico sperimentale.

Viene inoltre introdotta la dizione « Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica » laddove si parlava di « Ministro vigilante ».

Le altre modifiche hanno sostanzialmente introdotto il riconoscimento di un ampio potere regolamentare all'ente nazionale di ricerca. A tale proposito, la I Commissione aveva sollevato un problema, poiché il consiglio di amministrazione approva il regolamento relativo al suo funzionamento ed alla sua composizione. Vi ricordo comunque che tale principio è contenuto nella legge n. 168 ed è fondato sul rispetto dell'autonomia degli enti di ricerca.

Sempre in funzione di un'adeguamento alla legge n. 168, il Senato ha modificato l'articolo 10 concernente il collegio dei revisori ed ha soppresso l'articolo 12 riguardante gli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e del comitato scientifico, rimettendo la disciplina della materia al regolamento dell'ente.

L'unica modifica che presenta un significato politico riguarda la facoltà del presidente di delegare l'esercizio delle proprie funzioni al vicepresidente, norma prevista nel testo licenziato dalla VI Commissione permanente della Camera ed eliminata dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VII Commissione del Senato.

NICOLA SAVINO, Relatore. Signor presidente, rassegno le mie dimissioni da relatore di questo provvedimento.

Logicamente voterò contro il provvedimento nel suo complesso, anche se con dispiacere. Non posso fare diversamente perché ci troviamo davanti al classico caso dei « compari » e cioè di una chiusura localistica che produce disposizioni del tipo di quelle contenute nell'articolo 8.

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Ho spiegato poco fa il senso dell'articolo 8.

NICOLA SAVINO. Può anche spiegarlo, ma è un assurdo. È assolutamente originale il fatto che un organismo autodefinisca i propri poteri. Sono letteralmente esterrefatto dall'arditezza giuridica di tale disposizione e dal fatto che il Governo l'abbia accettata.

PRESIDENTE. Mi trovo in una situazione imbarazzante in quanto ho sostituito, in sua assenza, il relatore, che ora ha rassegnato le proprie dimissioni. Prego l'onorevole Savino di rinunciare a tale decisione.

Ricordo che nel caso in argomento il fatto che il consiglio si costituisca ed approvi il proprio statuto rientra fra le forme di autonomia dell'università. L'articolo 8 del provvedimento prevede che i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Da questo punto di vista, mi sembra che le preoccupazioni e le perplessità che la disposizione poteva suscitare siano superate dopo l'espressione del parere da parte della I Commissione ed i chiarimenti del sottosegretario.

NICOLA SAVINO. L'articolo 15 prevede che « I regolamenti di cui all'articolo 9 comma 1, lettera a), sono adottati dal Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge integrato da quattro rappresentanti eletti dal personale in servizio dell'Osservatorio geofisico sperimentale ». Non si tratta di un adeguamento, ma dello stravolgimento di un lavoro svolto da questa

Camera, stravolgimento che non mi sento di avallare. Insisto, quindi nelle mie dimissioni.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Ribadisco l'invito del presidente rivolto al relatore di non insistere nel suo intendimento di rassegnare le dimissioni da relatore, posizione questa che mi pare dettata più dall'emotività che da un'attenta lettura dell'articolo 8. Le modifiche introdotte dal Senato sono tese ad accogliere, nello spirito della citata legge n. 168, il principio fondamentale, e forse nuovo nella filosofia parlamentare, dell'autonomia delle università e dei centri di ricerca.

SERGIO SOAVE. Desidero reiterare l'invito rivolto all'onorevole Savino di recedere dalla propria intenzione di rassegnare le dimissioni da relatore.

SERGIO COLONI. Vedo con soddisfazione giungere alla conclusione l'iter — che si protrae da cinque anni — del provvedimento in esame.

Leggendo velocemente gli articoli 8 e 9 e le modifiche introdotte dal Senato, ero giunto alle stesse conclusioni dell'onorevole Savino. Però, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Governo e il parere della Commissione affari costituzionali, ritengo che le modificazioni introdotte dal Senato rispondano al principio dell'autonomia stabilito con la legge 9 maggio 1989, n. 168; pertanto non hanno più ragione di sussistere i dubbi e le perplessità sorti in un primo tempo.

Rimane solo un piccolo rammarico dovuto al fatto che i colleghi della Commissione bilancio del Senato abbiano ridotto da 5 a 4 miliardi le dotazioni finanziarie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VII Commissione del Senato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VII Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Definizione).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale, disciplinato dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1243, è riordinato secondo le norme della presente legge.

2. L'ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile che esercita nel rispetto delle forme e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Al personale dipendente dall'Osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ferme restando, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Definizione).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale, disciplinato dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1243, è riordinato secondo le norme della presente legge.

2. L'Osservatorio geofisico sperimentale rientra tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e adotta, nel rispetto anche dei principi di cui alla presente legge, propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, il personale. Tali regolamenti sono ema-

nati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 168.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Funzioni).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:

a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;

b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;

c) studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera;

d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicità nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile;

e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;

f) attività applicativa nei campi di sua competenza.

2. L'Osservatorio geofisico sperimentale inoltre:

a) concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;

b) collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;

c) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;

d) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.

3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'Osservatorio geofisico sperimentale, deliberata dal consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, lettera f), dell'articolo 9, al Centro sismologico di Udine è assegnato il compito di svolgere, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera d) del presente articolo, con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo l'Osservatorio geofisico sperimentale stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Funzioni).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazio-

nali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:

a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;

b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;

c) studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera;

d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicità nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile;

e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;

f) attività applicativa nei campi di sua competenza.

2. L'Osservatorio geofisico sperimentale inoltre:

a) concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;

b) collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;

c) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;

d) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.

3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'Osservatorio geofisico sperimentale, al Centro di ricerche sismologiche di Udine, di cui all'articolo 8 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è assegnato il compito di svolgere, in autonomia scientifica, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera d), del presente articolo, con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo l'Osservatorio geofisico sperimentale stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Forme di intervento).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale, ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2:

a) può stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizio con università, altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri;

b) può stipulare con le industrie nazionali e straniere contratti di collaborazione e può mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

c) può promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti, previo parere dell'amministrazione vigilante.

2. La quota di partecipazione nei consorzi e nelle società di cui al comma 1, lettera c), può essere di maggioranza; le quote di partecipazione in società nazionali sono rappresentate preferibilmente da conferimenti di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonché di competenze, anche in deroga all'articolo 2432, terzo comma, del codice civile.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Forme di intervento).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ha piena capacità di diritto pubblico e privato e, in particolare, ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, può:

a) stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizio con università, altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri;

b) stipulare con le industrie nazionali e straniere contratti di collaborazione e mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo

delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti.

2. La quota di partecipazione nei consorzi e nelle società di cui al comma 1, lettera c), può essere di maggioranza; le quote di partecipazione in società nazionali sono rappresentate preferibilmente da conferimenti di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonché di competenze, anche in deroga all'articolo 2342, terzo comma, del codice civile.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Programma triennale).

1. Su proposta dell'Osservatorio geofisico sperimentale il Ministro vigilante approva il programma triennale di attività dell'ente con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro vigilante riferisce ogni tre anni al Parlamento sullo stato di realizzazione del programma.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Programma triennale).

1. Su proposta dell'Osservatorio geofisico sperimentale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone al CIPE per l'approvazione il

programma triennale di attività dell'ente con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. I mezzi finanziari destinati all'Osservatorio geofisico sperimentale sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti senza vincolo di destinazione. Il Ministro riferisce ogni tre anni al Parlamento sullo stato di realizzazione del programma.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Presidente).

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro vigilante. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

2. La carica di presidente è incompatibile con le funzioni previste dall'articolo 7 della citata legge n. 14 del 1978, nonché con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

(Presidente).

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

2. La carica di presidente è incompatibile con le funzioni previste dall'articolo 7 della citata legge n. 14 del 1978, nonché con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Funzioni del presidente).

1. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, vigila sull'andamento della gestione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

d) presenta al Ministro vigilante il bilancio preventivo e, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo nonché una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

2. Nei casi di necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. Il presidente può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio delle proprie funzioni al vicepresidente.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

(Funzioni del presidente).

1. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, vigila sull'andamento della gestione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

d) presenta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

2. Nei casi di necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'ente, che lo presiede;

b) da quattro membri, dei quali due esperti di gestione aziendale e due esperti di tecnica industriale, scelti dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) da due membri scelti dal Ministro vigilante tra i professori ordinari di discipline geofisiche e geologiche delle Università di Trieste e di Udine.

2. Su delibera del consiglio di amministrazione potranno essere chiamati a far parte del consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a due, degli enti pubblici che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio.

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro vigilante, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il consiglio di amministrazione elegge annualmente nel proprio seno il vicepresidente, il quale, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di almeno quattro membri del consiglio stesso.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, ivi compreso il presidente o chi ne fa le veci,

e le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il regolamento concernente gli organi dell'Osservatorio geofisico sperimentale fissa la composizione del consiglio di amministrazione che non potrà superare gli otto membri e dovrà assicurare una equilibrata presenza, oltre al presidente, di esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di professori di ruolo di discipline geofisiche e geologiche delle università di Trieste e di Udine, nonché di rappresentanti degli enti pubblici che diano un materiale apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio stesso.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

NICOLA SAVINO. Preannuncio il mio voto contrario sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Funzioni del consiglio di amministrazione).

1. Il Consiglio di amministrazione:

a) approva i programmi triennali di attività ed i piani annuali dell'ente, da

trasmettere al Ministro vigilante, indicando le risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

c) delibera sugli affari contemplati all'articolo 3;

d) delibera la dotazione organica dei posti di dirigente e le relative funzioni, nonché la dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali, nell'ambito delle quali sono individuati i profili professionali e relativi contingenti nei quali è collocato il personale in servizio di ruolo;

e) delibera il regolamento del personale che disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge o da accordi sindacali stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93;

f) delibera l'organizzazione funzionale dell'ente e prevede le forme dell'autonomia finanziaria e contabile delle singole articolazioni scientifiche e di servizio;

g) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti o ad altri dipendenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura.

2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni attribuzione che non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri organi dell'ente.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alle lettere a), b), d), e) ed f) del comma 1, sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante.

4. Le delibere di cui ai punti *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 sono approvate dal Ministro vigilante, di concerto con i ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

5. Per quanto concerne le procedure di approvazione delle delibere da parte del Ministro vigilante, si applicano le disposizioni vigenti in materia per gli enti pubblici di ricerca.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(Funzioni del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione:

a) approva, sentito il comitato scientifico, i regolamenti concernenti gli organi, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture;

b) approva i regolamenti concernenti l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile e il personale;

c) delibera i programmi triennali di attività ed i piani annuali dell'ente, da trasmettere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, indicando le risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

e) delibera sugli affari di cui all'articolo 3;

f) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti o ad altri dipendenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di

spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura.

2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni attribuzione che non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri organi dell'ente.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, non sono soggette al controllo del Ministro vigilante.

NICOLA SAVINO. Preannuncio il mio voto contrario all'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(Collegio dei revisori).

1. Il controllo sulla gestione dell'Osservatorio geofisico sperimentale è demandato al collegio dei revisori composto da:

a) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro del tesoro;

c) un revisore effettivo designato dal Presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa.

2. Il collegio, nominato con decreto del Ministro vigilante, è presieduto dal rappresentante della Corte dei conti e dura in carica tre anni, salvo riconferma.

3. Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture

contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettuando verifiche di cassa.

4. I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

(Collegio dei revisori).

1. Il controllo sulla gestione dell'Osservatorio geofisico sperimentale è esercitato dal collegio dei revisori, il cui ordinamento è demandato al regolamento concernente gli organi dell'Osservatorio stesso.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Comitato scientifico).

1. Presso l'Osservatorio geofisico sperimentale è costituito il comitato scientifico, che, oltre ad esprimere parere obbligatorio sul programma di cui all'articolo 4, può essere sentito su ogni argomento di rilevante carattere scientifico relativo all'attività dell'ente e può formulare proposte e raccomandazioni.

2. Il comitato scientifico è nominato con delibera del consiglio di amministrazione assunta a maggioranza dei suoi componenti all'atto dell'insediamento, o successivamente per le eventuali sostituzioni. Esso comprende nove membri, almeno quattro dei quali scelti tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geologia applicata, ingegneria, oceanografia e materie affini. Due componenti sono eletti dal personale dei ruoli tecnico-scientifici dell'ente tra il

personale scientifico dell'ente stesso. I restanti componenti sono individuati tra esperti, anche stranieri, che svolgono attività di ricerca applicata nel campo delle scienze della terra e comunque in materia di interesse dell'Osservatorio.

3. I membri del comitato scientifico possono essere confermati.

4. Il comitato scientifico elegge nel suo seno un coordinatore ed approva un proprio regolamento. Alle riunioni partecipa il direttore generale, anche in qualità di segretario.

5. Il comitato sente di volta in volta i ricercatori dell'ente e gli esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell'Osservatorio.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

(Comitato scientifico).

1. Presso l'Osservatorio geofisico sperimentale è costituito il comitato scientifico che, oltre ad esprimere parere obbligatorio sul programma di cui all'articolo 4, sulla relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), e sui regolamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), può essere sentito su ogni argomento di rilevante carattere scientifico relativo all'attività dell'ente e può formulare proposte e raccomandazioni.

2. Il comitato scientifico è nominato con delibera del consiglio di amministrazione e comprende nove membri, almeno quattro dei quali scelti tra i professori di ruolo di discipline tecnico-scientifiche afferenti all'attività dell'Osservatorio geofisico sperimentale. Due componenti sono eletti dal personale dei ruoli tecnico-scientifici dell'ente tra il personale scientifico dell'ente stesso. I restanti componenti sono individuati tra esperti, anche stranieri, che svolgono attività di ricerca applicata nel campo delle scienze della terra e comunque in materia di interesse dell'Osservatorio stesso.

3. I membri del comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

4. Il comitato scientifico elegge nel suo seno un coordinatore ed approva un proprio regolamento. Alle riunioni partecipa il direttore generale, anche in qualità di segretario.

5. Il comitato sente di volta in volta i ricercatori dell'ente e gli esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell'Osservatorio geofisico sperimentale.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(Emolumenti).

1. Con decreto del Ministro vigilante di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e del comitato scientifico, ivi compresi gli esperti invitati a partecipare alle riunioni ai sensi dell'articolo 11.

2. Ai due componenti del comitato scientifico dipendenti dall'Osservatorio geofisico sperimentale non spettano emolumenti.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, s'intende accolta la soppressione apportata dalla VII Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale dell'Osservatorio geofisico sperimentale è assunto con contratto a termine della durata massima di

cinque anni, rinnovabile. Ai fini del trattamento economico si applicano le norme di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Le funzioni, i compiti e le prerogative del direttore generale sono fissati nel regolamento di organizzazione dell'ente.

La VII Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione del precedente, è diventato articolo 12:

ART. 12.

(Direttore generale).

1. La nomina, le funzioni, i compiti, le prerogative e il trattamento economico del direttore generale sono fissati nel regolamento concernente gli organi dell'Osservatorio geofisico sperimentale.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

(Personale a contratto).

1. All'Osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per il caso di assunzione di personale a contratto e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. Il personale assunto in base all'ordinanza del Commissario del Governo in Friuli n. 94 del 27 ottobre 1976, in servizio presso l'Osservatorio geofisico sperimentale al 30 giugno 1988 e in possesso alla stessa data dei prescritti titoli e requisiti, è inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente all'attività

prevista dal contratto di assunzione, conservando il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

La VII Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dell'articolo 12, è diventato articolo 13:

ART. 13.

(Personale).

1. Il regolamento del personale determina la dotazione organica dell'ente, articolata in distinti ruoli per il personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo. Tale regolamento disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge o da accordi sindacali stipulati ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. All'Osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per il caso di assunzione di personale a contratto e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

3. Il personale assunto in base all'ordinanza del Commissario del Governo in Friuli n. 94 del 27 ottobre 1976, in servizio presso l'Osservatorio geofisico sperimentale al 30 giugno 1988 e in possesso alla stessa data dei prescritti titoli e requisiti, è inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente all'attività prevista dal contratto di assunzione, conservando il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

(Esercizio finanziario).

1. L'esercizio finanziario dell'Osservatorio sperimentale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui si riferisce e, corredato dalla relazione del presidente, illustrativa della prevista attività, delle entrate e delle spese, nonché dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso, entro dieci giorni, al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

3. Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui esso si riferisce e, corredato dalla relazione del presidente, illustrativa dell'attività svolta ed esplicativa della posizione contabile della gestione, nonché dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso, entro dieci giorni, al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

4. Le variazioni al bilancio preventivo corredate dalle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, sono parimenti inviate al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

5. L'Osservatorio geofisico sperimentale, in materia di amministrazione e contabilità, è tenuto all'osservanza delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

La VII Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dell'articolo 12, è diventato articolo 14:

ART. 14.

(Autonomia finanziaria).

1. Oltre ai mezzi finanziari trasferiti annualmente dallo Stato l'Osservatorio

geofisico sperimentale può ricorrere a forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attività, vendite, frutti e alienazione del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni ai quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. L'autonomia finanziaria e contabile dell'Osservatorio geofisico sperimentale si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della citata legge n. 168 del 1989.

NICOLA SAVINO. Preannuncio il mio voto contrario sull'articolo 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La VII Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente articolo 15:

ART. 15.

(Norme transitorie).

1. Il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono adottati dal consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge integrato da quattro rappresentanti eletti dal personale in servizio dell'Osservatorio geofisico sperimentale di cui tre in rappresentanza del personale scientifico.

2. Il consiglio di amministrazione in carica è prorogato fino alla nomina del nuovo consiglio, nella composizione fissata dal regolamento concernente gli organi dell'Osservatorio geofisico sperimentale.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

(Copertura).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale provvede all'assolvimento dei suoi compiti con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, stabilito in lire 15 milioni dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato a lire 4.000 milioni per l'anno 1989 ed a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991. A decorrere dall'anno 1992, il predetto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 1989 ed a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando per 4.000 milioni l'apposito accantonamento di cui alla voce: « Riordinamento dell'Osservatorio geofisico di Trieste » per gli anni 1989-1991 e per 1.000 milioni l'accantonamento di cui alla voce: « Reintegro del Fondo per la protezione civile » per gli anni 1990-1991.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 16.

(Copertura).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi derivanti dal

proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale stabilito in lire 15 milioni dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992. A decorrere dall'anno 1993, il predetto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 si provvede per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e per il triennio 1990-1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Signor presidente, intervengo brevemente per esprimere il voto favorevole del gruppo comunista ad un provvedimento che consentirà ad una istituzione scientifica di rilievo in campo nazionale e internazionale, di svol-

gere la sua attività di ricerca e di servizio con certezza di regole e di finanziamenti.

Il testo, anche grazie all'armonizzazione con i nuovi principi introdotti dalla legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, contiene strumenti normativi adeguati che garantiscano all'Osservatorio geofisico sperimentale un migliore assetto, una personalità giuridica pubblica, una più chiara e articolata definizione delle funzioni e, infine, quella certezza di finanziamenti statali indispensabile allo svolgimento dell'attività scientifica.

Ringrazio il relatore per il contributo di mediazione offerto sia in sede di Comitato ristretto, sia nel dibattito in Commissione.

La nostra parte politica ha lavorato con assiduità e con impegno sia alla Camera, sia al Senato per il miglioramento del testo e per garantire il massimo dell'autonomia all'Osservatorio. Esprimo inoltre la mia soddisfazione per il giusto rilievo che il provvedimento conferisce al centro di ricerche sismologiche di Udine, attraverso la delega di funzioni e l'attribuzione di compiti di ricerca e di servizio, anche per finalità legate alla protezione civile.

Per tutte queste ragioni ribadiamo il nostro convinto assenso al voto definitivo del provvedimento.

NICOLA SAVINO. Preannuncio la mia astensione sul provvedimento.

GIROLAMO RALLO. Preannuncio la mia astensione sul provvedimento.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge Coloni ed altri; Bordon ed altri; Camber: « Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste » (*Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificati dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2475-530-1728-3226-B):

Presenti	27
Votanti	25
Astenuti	2
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	0

(*La Commissione approva*).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Aniasi, Baruffi, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciliberti, Cordati

Rosaia, Costa Silvia, Di Prisco, Fachin, Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Masini, Michelini, Pinto, Pisicchio, Portatadino, Quercioli, Sangiorgio, Seppia, Soave, Tesini e Veltroni.

Si sono astenuti:

Rallo e Savino.

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 19 dicembre 1989

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO